REGIONE PIEMONTE

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Foreste

DETERMINAZIONE NUMERO: 1555 DEL: 28/05/2018

Codice Direzione: A18000 Codice Settore: A1807A

Legislatura: 10 Anno: 2018

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: ROBINO LUIGI

Oggetto

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Bando 2018. Integrazioni alle Norme di attuazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l'art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visti i Regolamenti UE sopra citati che prevedono il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che, a seguito della prima attuazione dell'operazione, l'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte ha presentato alla Commissione Europea – D.G. Agricoltura una proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1, approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepita con D.G.R. n. 26 -6621 del 16 marzo 2018;

vista la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1149 del 23 aprile 2018, che:

- ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica;
- ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 (di seguito Norme), con i relativi allegati;

dato atto che:

- nella configurazione della procedura su sistema piemonte per la presentazione delle domande è emersa la necessità di individuare procedure informatiche separate per le singole azioni e sottoazioni, anche per quanto riguarda la rendicontazione della spesa tramite costi standard o fatture e prezzario;
- in confronti con l'Organismo pagatore regionale successivi all'approvazione delle Norme è emersa la necessità di adeguare alcuni punti, in particolare per quanto riguarda spese ammissibili e citazione esplicita di domanda di rinuncia e comunicazione di errore palese ai sensi degli art. 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione;

ritenuto quindi opportuno effettuare le relative modifiche ed integrazioni testuali;

considerato che le Norme non contengono specifici criteri tecnici per la realizzazione di piantagioni arboree lineari;

considerato peraltro che tali formazioni sono promosse dalla Regione Piemonte, dalla primavera 2018 anche tramite specifiche azioni divulgative, come fasce tampone riparie arbustive-arboree con funzione di ecosistemi filtro lungo i corsi d'acqua, ad integrazione delle misure obbligatorie adottate in attuazione delle direttive UE in materia di prodotti fitosanitari e di nitrati, e in particolare in attuazione del Piano di Gestione del Po 2015, adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7/2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

ritenuto perciò opportuno integrare le Norme, ed in particolare i par. 8.2.1 e 8.2.2 relativi all'arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo, con regole specifiche per la realizzazione di impianti lineari, volte anche a minimizzare l'eventuale sovrapposizione con gli interventi finanziati tramite l'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 – *Elementi naturaliformi dell'ecosistema*;

ritenuto perciò opportuno apportare modifiche ed integrazioni alle Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 approvate con D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1149 del 23 aprile 2018,

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la l.r. 7/2001;

visto il Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

sulla base di quanto espresso in premessa,

DETERMINA:

- di approvare le integrazioni e le modifiche alle Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 elencate nell'Allegato 1 alla presente Determinazione a costituirne parte integrante;

- di stabilire che il testo delle Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 così come integrato dalla presente Determinazione sia pubblicato sul sito internet regionale – sezione Foreste.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

per il Dirigente del Settore
Il Direttore
Luigi ROBINO

Il funzionario estensore
dott. Lorenzo CAMORIANO

ID: 29CAMORI 5917-993-45568

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 8.1.1 DEL PSR 2014-2020 – BANDO 2018

1) Il **par. 7.3 Numero dei progetti** presentabili viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo

7.3 Numero *di domande* presentabili
Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno *per ciascuna azione o sottoazione. Se il richiedente ha presentato domande su più azioni o sottoazioni, nel caso in cui tali domande risultino ammissibili e finanziabili (in base alla posizione in graduatoria), dovrà essere trasmesso un progetto per ciascuna delle azioni o sottoazioni di impianto.*

2) Al par. **8.2.1 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (sottoazione 2A)**,

- il secondo capoverso, per la parte che introduce i punti elenco contenenti le regole sulle distanze delle piante principali, viene sostituito dal seguente:
"Le **piante principali**, da utilizzare non prima dei 20 anni, *sono quelle su cui vanno realizzate con maggior attenzione le cure colturali (in primis la potatura) previste dal piano di coltura. Relativamente alle piante principali sarà valutata la qualità degli impianti in rapporto alle cure eseguite, come indicato al par. 18.2 – Modalità di erogazione dei premi di manutenzione. Esse* devono essere piantate a una distanza:"

- prima dell'ultimo capoverso, relativo alle superfici di intervento, viene inserito il seguente testo:
Per gli eventuali impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la sottoazione 2A, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

- dopo l'ultimo capoverso relativo alle superfici di intervento, viene inserito il seguente testo:
*Nell'ambito della sottoazione 2A, potranno essere realizzati anche **impianti lineari,** con i seguenti limiti di dimensione, struttura e composizione:*

- ✓ *presenza di almeno due filari, di cui almeno uno con piante di specie arboree;*
- ✓ *composizione: almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte esclusivamente tra quelle riportate nella tabella 2 dell'Allegato 1, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" e almeno una come "accessoria", e almeno due specie arbustive autoctone, scelte tra quelle indicate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 alle presenti Norme;*
- ✓ *distanze tra tra le piante: le piante principali dovranno essere collocate a distanza massima di 10 m e minima di 5 m da altre principali o da pioppi clonali, minima di 3 metri da accessorie arboree, di 1 metro da accessorie arbustive*
- ✓ *larghezza minima 10 metri, comprensiva delle fasce esterne di 4 metri indicate al par. 16.1 – Accertamento dei lavori. La distanza tra i filari dovrà comunque rendere possibili le operazioni di manutenzione ed in particolare di contenimento della vegetazione infestante tramite mezzi meccanici;*
- ✓ *superficie minima accorpata accertabile (comprese le fasce di rispetto di cui sopra): 1000 metri quadrati.*

3) Al par. **8.2.2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene (sottoazione 2B)**:

- prima dell'ultimo capoverso relativo alle superfici di intervento, viene inserito il seguente testo:
Per gli eventuali impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la sottoazione 2B, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

- dopo l'ultimo capoverso, relativo alle superfici di intervento, viene inserito il seguente testo:

*Nell'ambito della sottoazione 2B, potranno essere realizzati **impianti lineari,** con i seguenti limiti di dimensione, struttura e composizione:*

- ✓ *presenza di almeno due filari, di cui almeno uno con piante di specie arboree;*
- ✓ *composizione: almeno 2 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate nella tabella 3 dell'Allegato 1, e almeno una specie arbustiva autoctona, scelta tra quelle indicate come "comari" in calce alla medesima tabella;*
- ✓ *distanze tra tra le piante: le piante delle latifoglie arboree dovranno essere collocate a distanza massima di 8 m e minima di 4 m tra loro, le specie comari a distanza di 1-2 m tra loro e minima di 4 m dalle piante arboree;*
- ✓ *larghezza minima 10 metri, comprensiva delle fasce esterne di 4 metri indicate al par. 16.1 – Accertamento dei lavori. La distanza tra i filari dovrà comunque rendere possibili le operazioni di manutenzione ed in particolare di contenimento della vegetazione infestante tramite mezzi meccanici*
- ✓ *superficie minima accorpata accertabile (comprese le fasce di rispetto di cui sopra): 1000 mq.*

4) Al par. **8.3 Bosco permanente**, dopo l'ultimo capoverso relativo alle superfici di intervento, viene inserito il seguente testo:

Nel caso di impianti lineari la larghezza minima è pari a 20 metri dal fusto delle piante delle file esterne, in coerenza con la definizione di bosco di cui alla L.r. 4/2009.

5) Al **par. 10.1 Costi standard e prezzario:**

- al primo paragrafo, nel primo punto elenco si eliminano le parole "impianti di irrigazione temporanei";
- dopo il terzo capoverso, ed in particolare dopo la frase relativa alla non applicabilità dei costi standard nel caso di appalti pubblici, si aggiunge la frase:
  In tal caso nella compilazione della domanda telematica, dovranno essere valorizzati solo gli specifici interventi riservati alle stazioni appaltanti.
- nel quarto paragrafo la frase "Per l'ammissione a finanziamento delle spese e la congruità dei prezzi, nel caso in cui non si utilizzino i costi standard (in particolare per le azioni 2 e 3), il riferimento è il prezzario regionale", viene sostituita dalla seguente " Per le azioni 2 e 3, il riferimento per le voci di costo non coperte dai costi standard è il prezzario regionale";
- dopo il quarto paragrafo si aggiunge il seguente testo:
  Pertanto nella compilazione della domanda telematica, per gli impianti relativi alle azioni 2 e 3 dovrà essere valorizzato sia l'intervento per le voci di costo coperte dai costi standard che quello relativo alle altre voci di costo da computarsi con il prezzario (da rendicontare con la documentazione fiscale indicata al cap. 15 – Presentazione della domanda di pagamento).
- nel sesto capoverso, nell'elenco relativo alle voci di costo approvate ad integrazione di quelle contenute nel prezzario, l'ultima voce di costo relativa alle azioni informative e pubblicitarie va sostituita dalla seguente:
  - realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione , come descritte di seguito *e riportate con maggior dettaglio, in particolare relativamente ai fac simile, sul sito internet regionale http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm.*
- i successivi tre capoversi relativi ai costi per le azioni informative e pubblicitarie sono sostituiti dal testo seguente:
  *Per gli interventi di imboschimento con un **contributo pubblico inferiore a 50.000 EUR** e per i premi di manutenzione e perdite di reddito, i beneficiari devono fornire sul proprio sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.*
  *Per gli interventi di imboschimento che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR**, i beneficiari devono affiggere un poster o una targa informativa (formato minimo A3)*

contenente informazioni sull'operazione e sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

- gli ultimi 3 capoversi del paragrafo, relativi ai Lavori in economia, sono eliminati.

6) Nel par. **10.3 Spese non ammissibili:**

- al 6° punto elenco, si cancella la parola "fissi";

- al 7° punto elenco, la frase *" nel caso di i lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezziario regionale"* viene sostituita dalla frase "i lavori in economia"

7) Nel **Cap. 12 Procedimento amministrativo**:

- il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e L.R 14/2014 responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, *ricevibilità e verifica dei requisiti di ammissibilità, definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili e relativa comunicazione,* è il dirigente del Settore Foreste della Regione Piemonte. "

- il terzo e ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
L'avvio del procedimento e i nominativi *del titolare e del delegato* al **trattamento dei dati**, ai sensi del D.lgs. n.196 /2003 *e del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html.
I dati personali contenuti nelle domande di sostegno e di pagamento saranno trattati in conformità alla suddetta normativa.

8) Nel par. **13.3.2 Casi particolari**

- l'elenco viene integrato aggiungendo i due punti seguenti:
  - *Comunicazione di errore palese*
  - *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.*

- al fondo del paragrafo viene aggiunto il seguente testo esplicativo della domanda di rinuncia e della comunicazione di errore palese:

Domanda di rinuncia

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che il richiedente o il beneficiario non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda . Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo la chiusura del bando, sarà oggetto di istruttoria.

Comunicazione di errore palese:

ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, può essere richiesta la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda di sostegno, di pagamento ed eventuali documenti giustificativi, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente. L'ufficio istruttore e l'organismo pagatore valuteranno se ammettere o meno la correzione richiesta.

9) Nel par. **13.4 Documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di sostegno** nell'elenco dei documenti , al punto 4, prima del punto sulla check list di autovalutazione, si aggiunge la frase:
"5. nel caso di stazioni appaltanti:"

10) Nel **cap. 20 Normativa**, nell'elenco delle norme, dopo il punto sul Reg. UE 809/2014, si aggiunge:

- ☐ *Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ;*